

Misure specifiche 2007 per l'Iraq

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2007 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo¹,
 - visto il progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007 (CMT-2007-2245),
 - visto il parere emesso l'8 ottobre 2007 dal comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006 (denominato in appresso "il comitato di gestione dello strumento di cooperazione allo sviluppo"),
 - visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²,
 - visto l'articolo 81 del suo regolamento,
- A. considerando che l'8 ottobre 2007 il comitato di gestione dello strumento di cooperazione allo sviluppo ha votato a favore di un progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007 (CMT-2007-2245),
- B. considerando che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE e al punto 1 dell'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio³, il Parlamento europeo ha ricevuto i progetti relativi alle misure di esecuzione sottoposti al comitato di gestione dello strumento di cooperazione allo sviluppo nonché i risultati delle votazioni,
- C. considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006 sancisce che "l'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo del presente regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile",
- D. considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006 sancisce che "le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1⁴, sono concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC

¹ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

³ Accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19).

⁴ L'articolo 1, paragrafo 1, recita: "La Comunità finanzia misure volte a sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo (...)".

[Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa]",

- E. considerando che nel documento intitolato *Reporting Directives for the Creditor Reporting System* del 2002, concernente le direttive per la notifica alla base dati del sistema di notifica dei paesi creditori (DCD/DAC(2002)21), l'OCSE/DAC ha definito l'APS come il flusso finanziario verso i paesi inclusi nella propria lista dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, relativamente ai quali, tra l'altro, "ciascuna transazione viene gestita prefiggendosi principalmente la promozione dello sviluppo economico e del benessere dei paesi in via di sviluppo",
- F. considerando che i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1905/2006 sanciscono rispettivamente che (articolo 23, paragrafo 1) "in caso di necessità o di circostanze impreviste e debitamente giustificate connesse con catastrofi naturali, disordini civili o crisi, che non possono essere finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1717/2006 o del regolamento (CE) n. 1257/96, la Commissione adotta misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, denominate di seguito «misure speciali», che "le misure speciali possono inoltre finanziare le azioni volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza alle attività di sviluppo di lungo periodo, comprese quelle tese a preparare meglio le popolazioni alle crisi ricorrenti", e che (articolo 23, paragrafo 1) "qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 35, paragrafo 2",
1. è dell'avviso che, nel progetto di Misura speciale per l'Iraq per il 2007, gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) non siano chiaramente presentati come una priorità primaria; ritiene che ciò non sia conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006, dal momento che il perseguimento degli OSM è ivi sancito come uno dei principi generali della cooperazione a titolo dello Strumento di Cooperazione allo sviluppo;
 2. è del parere che, nel progetto di Misura speciale per l'Iraq per il 2007, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive conferitele nel regolamento (CE) n. 1905/2006 scegliendo come uno dei settori d'intervento uno "Studio di fattibilità per il giacimento di gas di Akkas", il cui obiettivo globale è di "studiare le condizioni di esplorazione del giacimento di gas di Akkas nell'Iraq occidentale al fine di collegare la sua produzione alla rete del gasdotto siriano" nonché di "integrare tale progetto, se possibile, nel meccanismo del Progetto di mercato del gas UE-Mashrek arabo; rileva che "lo studio terrà in considerazione il futuro interesse dei paesi vicini del Mashrek e dell'UE ad integrare la produzione dei pozzi nel mercato del gas UE-Mashrek", e che "questa integrazione aprirà un grande mercato potenziale per la produzione del giacimento di Akkas e consentirà una prima integrazione del gas naturale iracheno nel mercato regionale ed europeo", e ritiene pertanto che tale obiettivo non sia conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006, dal momento che l'obiettivo primario della Misura speciale proposta non è l'eliminazione della povertà e che gli obiettivi dichiarati non ottemperano ai criteri stabiliti per l'APS dall'OCSE/DAC;
 3. invita la Commissione a ritirare o modificare il progetto di decisione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007 e a presentare al comitato di gestione dello SCS un

nuovo progetto di decisione che rispetti pienamente le disposizioni del regolamento (CE) n. 1905/2006;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato di gestione Strumento di Cooperazione allo sviluppo, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.